



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 973/DecA/56 DEL 06.08.2013

Oggetto: **Misure per migliorare la sostenibilità della pesca marittima nelle acque prospicienti il territorio della Sardegna: arresto temporaneo per le unità abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante anno 2013.**

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali";
- VISTE le norme di attuazione dello Statuto approvate con il DPR 19 maggio 1950, n. 327 e con il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTA la Legge 14 luglio 1956, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con il DPR 2 ottobre 1968, n. 1639;
- VISTA la Legge Regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTO il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38" e ss.mm.ii. in particolare l'art. 11;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 816 del 26 aprile del 1977 "Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N.973 /DECA/56

DEL 06..08.2013

mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima”;

- VISTA** la Legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)" in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura ed esteso anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura le funzioni esercitate dalle agenzie regionali in materia di agricoltura;
- VISTA** la Legge Regionale n. 13 dell'8 agosto 2006 concernente l'istituzione delle Agenzie regionali operanti nel comparto dell'agricoltura (Agris Sardegna, Laore Sardegna, Argea Sardegna)
- PRESO ATTO** che l'art. 15, comma 20, della Legge Regionale n. 2/2007 prevede che le funzioni esercitate dalle Agenzie regionali in materia di agricoltura devono intendersi estese anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1967/06 del Consiglio, del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1198 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo per la Pesca (FEP) che prevede all'articolo 24 aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca;
- VISTO** il Programma operativo FEP (PO FEP) per il settore pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato da ultimo dalla Commissione Europea con Decisione C (2013) 119 del 17 gennaio 2013 recante modifica della decisione C(2007)6792 del 19 dicembre 2007, quale modificata con Decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N.973 /DECA/56

DEL 06..08.2013

- VISTA in particolare, la Misura 1.2 "Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo" del P.O. FEP;
- VISTO il documento "FEP 2007/2013. Criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti" approvati con Decreto del Direttore della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, n. 11 del 27 giugno 2013;
- VISTO il documento "Criteri di selezione per la concessione degli aiuti" approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 1 ottobre 2010;
- VISTO il Regolamento (CE) 20.11.2009 n. 1224/2009 concernente l'istituzione di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
- VISTO il Regolamento (CE) 8.4.2011 n. 404/2011 concernente modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO il Decreto legislativo 9.1.2012 n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96" e s.m.i.;
- VISTO il Decreto del Direttore della Pesca Marittima (Dipartimento delle politiche europee e internazionali) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2011 con il quale sono stati adottati a livello nazionale i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N.973 /DECA/56

DEL 06..08.2013

di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011;

CONSIDERATO che in occasione degli incontri della Cabina di Regia del FEP del 22 gennaio e del 13 febbraio 2013 e mediante apposita comunicazione inviata per le vie brevi in data 20.02.2013 agli Organismi Intermedi delle Regioni fuori convergenza, l'Autorità di Gestione del FEP ha trasmesso la tabella relativa al fabbisogno di quota comunitaria necessario per l'attivazione della misura 1.2 "Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca" nelle singole Regioni, calcolato sulla base della spesa prevista per l'annualità 2012. Per la Regione Sardegna il fabbisogno richiesto è di 300.000 euro (corrispondente ad una quota comunitaria di 150.000 euro);

VISTA la comunicazione inviata per le vie brevi in data 18 aprile 2013 con la quale l'Autorità di Gestione del FEP ha chiesto alle Regioni fuori convergenza l'interesse a rimodulare i propri piani finanziari al fine di consentire il pagamento dei premi dovuti per l'arresto temporaneo 2013;

VISTA la nota prot. n. 7205 del 24.04.2013 con la quale l'Amministrazione regionale ha comunicato all'Autorità di Gestione del FEP di intendere destinare una somma corrispondente ad una quota comunitaria di 150.000 euro, per l'attivazione della misura 1.2 "Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca" per l'annualità 2013;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione del 22 maggio 2013 che deroga alla soglia fissata dal Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio per l'aiuto finanziario dell'Unione a favore delle misure di aiuto istituite dall'Italia per l'arresto temporaneo delle attività di pesca (2013/C 143/03);

VISTA la Deliberazione n. 18/33 del 23.4.2013 "Programma Operativo del Fondo Europeo della Pesca. Revisione delle linee di indirizzo per l'attuazione degli interventi stabilite dalle Delib.G.R. n. 10/35 dell'11.2.2009, n. 50/40 del 10.11.2009 e n. 49/38 del 7.12.2011. Programmazione risorse finanziarie e



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N.973 /DECA/56

DEL 06..08.2013

linee di indirizzo per l'attuazione degli interventi e per la revisione del programma e del relativo piano finanziario”;

VISTI gli "Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della Pesca e dell'acquacoltura", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C n. 84 del 3 aprile 2008;

VISTO il Reg. (CE) n. 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008 (aiuti in esenzione) relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 201 del 30.7.2008;

VISTA la Legge regionale 14 aprile 2006 n. 3, concernente disposizioni in materia di pesca e, in particolare, l'art. 6 che prevede interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche;

CONSIDERATO che, come indicato all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006, gli articoli 87, 88 e 89 del Trattato non si applicano ai contributi finanziari degli Stati membri alle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo per la pesca e previste da un programma operativo e pertanto gli Stati membri non sono tenuti a notificare alla Commissione tali contributi;

CONSIDERATO che, al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi che possono derivare dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1198/2006 e facilitare l'erogazione delle risorse del Fondo europeo per la pesca, gli Stati membri distinguono chiaramente i contributi finanziari per cofinanziare misure comunitarie nell'ambito del Fondo europeo per la pesca in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006, che non devono essere notificati, e gli aiuti di Stato che sono invece soggetti all'obbligo di notifica;

CONSIDERATO che gli “orientamenti” richiamano alla necessità di garantire la coerenza tra le politiche comunitarie in materia di controllo degli aiuti di Stato e di utilizzazione



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N.973 /DECA/56

DEL 06..08.2013

del Fondo europeo per la pesca e pertanto, le attività sovvenzionabili nell'ambito del Fondo europeo per la pesca possono essere ammesse a beneficiare di un aiuto di Stato solo se soddisfano i criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 1198/2006, con particolare riguardo alle condizioni di ammissibilità e all'intensità del contributo pubblico, e sempre che possano essere considerate compatibili alla luce di quanto disposto al punto 4 degli stessi "orientamenti" che, a sua volta rimanda al punto 2.2;

VISTO il punto 2.2 degli "orientamenti" secondo cui «gli Stati membri sono esonerati dall'obbligo di notificare gli aiuti al settore della pesca che soddisfano le condizioni fissate da uno dei regolamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, che si applicano al settore della pesca;

RICHIAMATO l'articolo 9 del Reg. (CE) n. 736/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 201 del 30.7.2008, per cui gli aiuti per la cessazione temporanea delle attività di pesca dei pescherecci e degli armatori di pescherecci sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1198/2006, e il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006;

VISTO l'articolo 24, paragrafo 1 numero v) del Reg. (CE) n. 1198/2006 per cui il FEP può contribuire al finanziamento delle misure di aiuto all'arresto temporaneo delle attività di pesca a favore dei pescatori e dei proprietari di pescherecci per una durata massima, nel corso del periodo dal 2007 al 2013, di otto mesi nell'ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto iv), e dei piani di gestione adottati a livello nazionale nel



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N.973 /DECA/56

DEL 06..08.2013

contesto delle misure comunitarie di conservazione, qualora tali piani prevedano riduzioni graduali dello sforzo di pesca;

RITENUTO di dover garantire la copertura finanziaria per il pagamento di estensioni volontarie, purché significative, del periodo di arresto volontario obbligatorio, come già sperimentato nell'anno 2010 e 2012;

CONSIDERATO che la normativa sopra richiamata consente l'utilizzo di risorse finanziarie derivanti da altre fonti purché vengano rispettate le medesime disposizioni della misura 1.2 del Fondo Europeo della pesca nella determinazione degli importi dovuti ai beneficiari;

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 15546 del 11 luglio 2013;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 15546 del 11 luglio 2013 prevede che per le navi da pesca iscritte nei compartimenti marittimi della regione Sardegna l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca abbia una durata di almeno trenta giorni consecutivi, nel rispetto dei periodi di cui al piano di gestione adottato a livello nazionale, la cui decorrenza è disposta con provvedimento regionale;

ACQUISITO il parere positivo in tal senso del Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca nella seduta del 1 agosto 2013

DECRETA

ART. 1

1. È disposta un'interruzione temporanea della pesca nelle acque del mare territoriale della Sardegna per le unità abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti.

2. L'interruzione temporanea della pesca è obbligatoria per 30 giorni consecutivi decorrenti dal 1 al 30 settembre 2013 compreso.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N.973 /DECA/56

DEL 06..08.2013

3. Le unità di cui al precedente comma 1 iscritte nei Compartimenti marittimi della Sardegna abilitate alla pesca oltre il limite territoriale di 12 miglia marine possono continuare ad esercitare la pesca, esclusivamente oltre il mare territoriale della Sardegna, o aderire all'arresto temporaneo.

4. L'arresto temporaneo della pesca di cui ai commi precedenti è disciplinato dal decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del n. 15546 del 11 luglio 2013.

5. Le unità di cui al comma 3 devono dare comunicazione all'Autorità marittima prima della partenza e dell'arrivo in porto. Le stesse unità possono attraversare il mare territoriale ad una velocità non inferiore ai sei nodi, salvo eventi di forza maggiore; in tale caso il comandante dell'unità avverte tempestivamente l'Autorità marittima.

6. Le unità abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico e/o volante, nonché quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare per la continuazione dell'attività, nel periodo di interruzione obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica previo sbarco delle attrezzature per strascico e/o volante. A tal fine l'armatore deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorità marittima dei porti di base logistica.

ART. 2 1. Senza soluzione di continuità e su base volontaria l'arresto temporaneo obbligatorio può essere:

- proseguito fino al 15 ottobre 2013, per le imbarcazioni di stazza inferiore a 15 GT;
- anticipato a partire dal 17 agosto 2013, per le imbarcazioni di stazza superiore a 15 GT.

ART. 3 1. Per quanto attiene i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni che saranno stabilite con apposito decreto ministeriale,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N.973 /DECA/56

DEL 06..08.2013

come stabilito dal comma 3, dell'art. 1 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 15546 del 11 luglio 2013.

ART. 4

1. Il presente articolo stabilisce i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'arresto temporaneo volontario di cui all'art. 2 e le relative disposizioni.

2. Il soggetto responsabile della gestione e dell'attuazione delle misure di aiuto istituite per l'arresto temporaneo volontario di cui all'art. 2 è ARGEA Sardegna che provvede, in particolare, ai seguenti compiti:

- predisposizione del bando per l'erogazione del premio, dei modelli di domanda, pubblicazione e informazione;
- emanazione di apposito avviso pubblico di apertura e chiusura dei termini per la presentazione delle richieste di indennizzo, da pubblicarsi su due dei quotidiani regionali più diffusi in Sardegna;
- ricezione verifica dell'ammissibilità delle richieste di indennizzo secondo i criteri di ammissibilità stabiliti nel P.O. FEP Misura 1.2 "Arresto Temporaneo";
- valutazione delle istanze e assegnazione di un punteggio di merito secondo i criteri di selezione stabiliti nell'ambito dell'attuazione del richiamato P.O. FEP 2007-2013 per la Misura 1.2 "Arresto Temporaneo";
- predisposizione di una graduatoria di merito dei soggetti beneficiari del premio e approvazione della stessa con apposito atto ufficiale di Argea Sardegna;
- emanazione dell'atto per il provvedimento finale di concessione del premio secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 201 del 30.7.2008, che deve essere esplicitamente richiamato;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N.973 /DECA/56

DEL 06..08.2013

– verifiche e controlli.

3. Entro il giorno di inizio dell'arresto temporaneo volontario, se antecedente rispetto alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio di cui all'articolo art. 1, comma 1 devono essere depositati presso l'Autorità marittima competente per territorio, a cura dell'armatore, i documenti di bordo dell'unità che effettua l'arresto incluso, per quelle unità per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.

4. Effettuata la consegna dei documenti di bordo l'unità può essere trasferita in altro porto, per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca non consentite ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità Marittima e la preventiva autorizzazione della stessa Autorità marittima presso la quale l'arresto temporaneo è effettuato.

5. Alle imprese di pesca che aderiscono all'arresto temporaneo volontario di cui all'articolo 2 è concesso un premio determinato in funzione della stazza dell'imbarcazione e del numero dei giorni di pesca oggetto di arresto temporaneo facoltativo secondo quanto previsto dal P.O. FEP 2007-2013 con riferimento ai parametri individuati dalla Misura 1.2 "Arresto Temporaneo" nel rispetto del limite massimo di 5 giorni per ogni settimana di prosecuzione volontaria dell'arresto temporaneo, secondo la tabella seguente:

Categoria navi per GT	Importo giornaliero del premio (euro)	
	Valori *GT	+
0<10	5,2	20
10<25	4,3	30
25<50	3,2	55
50<100	2,5	90
100<250	2	140
250<500	1,5	265



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N.973 /DECA/56

DEL 06..08.2013

6. L'importo giornaliero del premio a favore delle imprese di pesca, corrisposto a fronte della prosecuzione volontaria dell'arresto, è erogato se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui al comma 3.

7. Fermo restando quanto stabilito dal comma 5 circa il numero dei giorni di arresto temporaneo effettivamente effettuati, sono calcolate come giornate di arresto al massimo 5 giornate per settimana solare.

ART. 5

1. Nelle otto settimane successive alla data di fine dell'arresto temporaneo obbligatorio, ovvero a decorrere dal 1 ottobre 2013 nelle acque del mare territoriale l'attività di pesca a strascico e/o volante può essere esercitata dal lunedì al giovedì. Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteo marine avverse, fatte salve condizioni di accertata calamità;

2. Nei trenta giorni successivi all'arresto temporaneo obbligatorio di cui all'art. 1 è interdetta la pesca a strascico entro una distanza di 4 miglia dalla costa o oppure nelle aree con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri;

3. Successivamente al periodo di cui al comma 1 le unità abilitate alla pesca a strascico e/o volante possono esercitare attività di pesca dal lunedì al venerdì con possibilità di recupero delle giornate perdute per condizioni meteo marine avverse, nelle giornate di sabato e domenica previa comunicazione scritta all'Autorità marittima locale, fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in materia di riposo settimanale. Nella definizione di attività di pesca secondo quanto sopra riportato non è compreso il mero rientro in porto dell'imbarcazione.

4. Le operazioni di inizio attività delle unità adibite alla pesca a strascico e/o volante, trasferimento all'area di pesca nel periodo di cui al comma 1 e di cui al comma 3 possono avere inizio dopo la mezzanotte della domenica.

5. Si considera giornata di pesca quella durante la quale l'imbarcazione è operativa per più di sei ore, incluso il periodo di trasferimento all'area di pesca.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N.973 /DECA/56

DEL 06..08.2013

- ART. 6**
1. Nell'ambito dei programmi di ricerca in materia di pesca è consentito l'utilizzo delle imbarcazioni oggetto di arresto obbligatorio o facoltativo – previa specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale – da parte di enti, università, istituti di ricerca pubblici o privati riconosciuti ai sensi del DPR 2 ottobre 1968 n. 1639. L'autorizzazione va presentata all'Autorità Marittima competente per territorio per lo sbarco delle attrezzature da pesca non consentite ovvero per l'apposizione dei sigilli da parte delle stesse Autorità marittima, contestualmente deve essere inviata una comunicazione scritta ad ARGEA Sardegna e al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (solo nel caso di imbarcazione in arresto obbligatorio) che specifichi i dati relativi all'imbarcazione utilizzata nell'ambito del programma di ricerca scientifica indicando il numero di giorni di utilizzo.
2. Nel calcolo di cui al precedente articolo 4 sono dedotti i giorni dedicati alla ricerca.
- Art. 7**
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
2. I premi previsti dall'art. 4, comma5, non sono dovuti in caso di violazione degli obblighi e dei divieti previsti dal presente decreto. In caso di somme eventualmente già erogate le stesse devono essere restituite. Sono dovuti, inoltre, gli interessi al tasso legale decorrenti dal pagamento.
- ART. 8**
1. Per la corretta attuazione del presente decreto ARGEA Sardegna provvede in particolare ai seguenti compiti:
- cura il raccordo con l'Autorità di gestione della Misura 1.2, con l'Autorità marittima e con gli altri organismi competenti in materia di controlli per la verifica del rispetto della Politica Comunitaria della Pesca;
 - effettua le necessarie verifiche e controlli;
 - provvede alla elaborazione di una relazione istruttoria conclusiva sull'attuazione della misura di aiuto del presente decreto da trasmettere al



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N.973 /DECA/56

DEL 06..08.2013

competente Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale;

- prima di procedere ai pagamenti ai singoli beneficiari si accerta dell'effettivo rispetto della procedura per la comunicazione della misura di aiuto agli organi comunitari ai sensi del Regolamento (CE) n. 736/2008.

ART. 9

1. Gli aiuti previsti dal presente decreto sono erogati ai sensi del Regolamento (CE) n. 736/2008 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 201 del 30.7.2008. Gli aiuti possono essere concessi esclusivamente alle piccole e medie imprese.

2. Gli aiuti previsti dal presente decreto possono essere concessi esclusivamente per le unità abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante iscritte nei Compartimenti marittimi della Sardegna, senza soluzione di continuità, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto fino alla pertinente data di conclusione dell'arresto temporaneo di cui al precedente articolo 2.

3. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 5, è destinata la somma di euro 500.000,00.

4. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione degli interventi previsti nel presente decreto si fa fronte con le risorse finanziarie stanziare nel Cap. SC06.1370 – CdR 00.06.01.09 "Trasferimenti ad ARGEA per interventi di protezione e gestione delle risorse acquatiche (art. 6 L.R. 14 aprile 2006, n. 3, art. 15, commi 18, 19 e 20, L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e art. 1, comma 6, della legge finanziaria)" fino alla concorrenza di euro 500.000,00.

5. Il Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale provvede ad attivare tramite il Servizio affari comunitari ed internazionali le procedure per la comunicazione della misura di aiuto agli organi comunitari ai sensi del Regolamento (CE) n. 736/2008.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N.973 /DECA/56

DEL 06..08.2013

6. Il Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale dispone l'impegno a favore di ARGEA Sardegna delle risorse di cui al comma 3 entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. In considerazione delle restrizioni derivanti dal Patto di stabilità e dai contingentamenti delle disponibilità di cassa, l'effettivo trasferimento delle risorse è effettuato entro 60 giorni dalla definizione della graduatoria di cui all'articolo 4, comma 2.

7. ARGEA Sardegna utilizza tali risorse esclusivamente per la copertura di fabbisogni finanziari relativi a misure di arresto temporaneo.

ART. 10

1. Il presente Decreto è reso disponibile sul sito internet www.regione.sardegna.it, sul sito www.sardegnaagricoltura.it e sul www.sardegnaprogrammazione.it e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Cagliari, lì

L'Assessore
Oscar Cherchi